

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4156

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLOCCHIO, USELLINI, BORGOGGIO, SARTI ARMANDO,
DA MOMMIO, SERRENTINO, CUOJATI, POLLICE, ALPINI,
CONTE CARMELO, UMIDI SALA, CIOFI degli ATTI, ANTONI,
BRINA, MONTESSORO**

Presentata il 7 novembre 1986

Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle norme di legge in materia di tutela del risparmio e di esercizio della funzione creditizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — In presenza del vivo dibattito attualmente in corso circa l'adeguatezza della vigente legislazione creditizia di fronte all'evoluzione intervenuta nei mercati finanziari, si deve rilevare una volta di più la mancanza di un « testo unico » della legislazione stessa, che possa servire da iniziale punto fermo e da base per la discussione.

Il problema si presenta più acuto, a ragione della crescente dinamicità della legislazione in argomento.

Già la « legge bancaria » del 1936 (una locuzione convenzionale, che comprende il fondamentale regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con le modifiche ed integrazioni derivanti dagli interventi normativi del successivo quadriennio: regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400; legge 7 marzo 1938,

n. 141; legge 7 aprile 1938, n. 636; legge 10 giugno 1940, n. 933) convive sin dall'inizio con una serie di altre preesistenti disposizioni collaterali (si vedano per tutti: il regio decreto 4 settembre 1939, n. 1620, per l'impianto di sedi e succursali di banche straniere in Italia; il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, sull'emissione di assegni circolari; nonché i testi unici sulle Casse di risparmio e sulle Casse rurali ed artigiane), mentre dapprima la trasformazione istituzionale del nostro paese nell'immediato dopoguerra, e poi la promulgazione di una quantità montante di ulteriori disposizioni normative in parte anche indotte — specialmente nei tempi più recenti — dall'ordinamento comunitario, sono andate ad accrescere la complessità esegetica dell'ordinamento del credito.

Che si tratti di esigenza da tempo sentita, lo dimostra la circostanza che addirittura già la « legge bancaria » (articolo 104: « Con successivi decreti reali, su proposta del Capo del Governo, in seguito a deliberazione del Comitato dei Ministri e sentito il Comitato tecnico corporativo del credito, saranno emanate le norme complementari e di attuazione occorrenti per l'esecuzione della presente legge »), e soprattutto poi il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, istitutivo del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (articolo 7: « Con decreto del Capo provvisorio dello Stato, su proposta del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale, sarà provveduto alla raccolta, in testo unico, delle disposizioni riguardanti la materia della difesa del risparmio e della disciplina della funzione creditizia ») prevedessero un simile passo, peraltro mai attuato.

In particolare, la delega del 1947 deve ritenersi ormai, ad opinione generale e concorde degli interpreti, abbondantemente caduta in desuetudine, senza contare il fatto che essa precede, sia pure di pochi mesi, la promulgazione della Costituzione repubblicana la quale, all'articolo 76, consente la delega della funzione legislativa « soltanto per tempo limitato », ossia con una limitazione che, come si è visto, è invece totalmente assente dal decreto legislativo n. 691 del 1947.

L'Istituto di emissione si è lodevolmente fatto carico, nei limiti delle sue competenze istituzionali, del problema. Come preannunciato dal Governatore nelle considerazioni finali del 31 maggio 1986 (« La stratificazione della normativa rende utile un'aggiornata esposizione organica della legge bancaria, alla quale la Banca d'Italia intende contribuire con l'imminente pubblicazione di un testo coordinato e integrato »), nei mesi scorsi la

Banca Centrale ha infatti pubblicato un testo coordinato di 106 articoli, aggiornato ed integrato con la legislazione successiva.

Ciò non rappresenta però ancora — né poteva essere — l'auspicato « testo unico », che può originare unicamente da una fonte legislativa. Di qui la presente proposta di legge, che intende conferire al Governo l'autorità — e la responsabilità — per la stesura del testo unico, prevedendo altresì il preventivo vaglio parlamentare a somiglianza di quanto recentemente attuato in ordine alle deleghe previste dalla legge 26 settembre 1986, n. 599, recante « revisione della legislazione valutaria ».

Superfluo sottolineare l'urgenza di questa legge delega, la cui sollecita approvazione potrà costituire la base di partenza per la sollecita disponibilità di un testo di base indispensabile per le successive riconsiderazioni in sede legislativa della normativa attinente il credito.

Con l'articolo 1 si conferisce delega al Governo ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, il testo unico delle norme di legge in materia di tutela del risparmio e di esercizio della funzione creditizia, apportando alle stesse le modificazioni eventualmente necessarie ai fini di coordinamento ed elencando le norme eventualmente abrogate. L'oggetto della delega viene attribuito al Ministro del tesoro di concerto con i Ministri componenti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Con l'articolo 2 si prevede, similmente a quanto già attuato nelle recente legge 26 settembre 1986, n. 599, di « revisione della legislazione valutaria », il parere preventivo all'emanazione del testo unico, da esprimere entro sessanta giorni dalla richiesta, da parte delle competenti Commissioni permanenti delle due Camere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri componenti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, un testo unico delle norme di legge in materia di tutela del risparmio e di esercizio della funzione creditizia, apportando alle stesse le modificazioni eventualmente necessarie ai fini di coordinamento ed elencando le norme eventualmente abrogate.

ART. 2.

1. Il testo unico di cui all'articolo 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere, da esprimere entro sessanta giorni dalla richiesta, delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.